



**Città di Pomezia**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE ALBO COMPOSTATORI**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 24/02/2015

## **REGOLAMENTO COMUNALE ALBO COMPOSTATORI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico.

### **Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico**

Per compostaggio domestico si intende il sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dalla cui trasformazione, aerobica e naturale, si ottiene il compost ossia un terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante e fertilizzante nel terreno del proprio orto o giardino.

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento generando benefici ambientali ed economici;
- riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

### **Art. 3 – Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della tassa vigente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

### **Art. 4 – Albo Compostatori**

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo parte dei rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

### **Art. 5 – Iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori è su base volontaria, gratuita e la richiesta va formulata al Comune utilizzando apposito modulo distribuito gratuitamente dal Comune, disponibile sul sito [www.comune.pomezia.rm.it](http://www.comune.pomezia.rm.it) o presso l'ufficio del Settore Tutela dell'Ambiente.

La domanda di iscrizione deve essere presentata al protocollo generale di questo Ente e può essere consegnata da uno qualunque dei membri del nucleo familiare a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto ai fini della tassa comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili.

Tale domanda, che ha valenza di autocertificazione, deve essere conforme al modello di cui all'ALLEGATO 1 al presente regolamento.

In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze si provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Compostatori e ad inviare loro una comunicazione scritta attestante l'avvenuta iscrizione al suddetto Albo con l'indicazione del numero progressivo.

Tutte le utenze che, allo stato attuale, avendo ricevuto in comodato gratuito la compostiera usufruiscono della riduzione prevista sulla *TARI*, saranno iscritte d'ufficio all'Albo Comunale Compostatori e il Comune provvederà ad inviare loro una comunicazione scritta attestante l'avvenuta iscrizione al suddetto Albo con l'indicazione del numero progressivo.

### **Art. 6– Utenze aventi diritto**

Hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale tutti i cittadini residenti nel Comune di Pomezia che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale e che non abbiano insoluti pregressi della tassa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Attraverso specifico modulo, tali utenze domestiche dichiarano:

- a) di obbligarsi ad effettuare, in modo regolare e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza *TARI*;

- b) di impegnarsi ad attuare la corretta pratica del compostaggio domestico provvedendo alla corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando emissioni maleodoranti;
- c) nel caso di compostaggio in cumulo, buca o concimaia, di posizionare il sito di compostaggio a distanza minima di 5 metri dai confini di proprietà, possibilmente sotto un albero, non esistono limitazioni per il posizionamento di composte. L'Amministrazione Comunale è tenuta indenne da eventuali doglianze dei vicini sul mancato rispetto delle norme;
- d) di utilizzare il compost risultante da tale attività come elemento concimante;
- e) di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal comune sull'effettiva pratica di compostaggio domestico circa:
  - la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo;
  - l'effettivo utilizzo della compostiera testimoniata dalla presenza di materiale in decomposizione;
- f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia all'opzione di compostaggio domestico;
- g) di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite con le sanzioni previste dalla vigente normativa e verranno a cessare, dalla data in cui ne vengono meno le condizioni, le eventuali riduzioni applicate sulla tassa rifiuti.

#### **Art. 7 – Rifiuti compostabili**

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the,);
- b) gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato;
- e) fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere), carta da forno, cartone della pizza sporco di organico;
- f) cenere di combustione di legna in piccole quantità;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo;
- h) tessuti naturali.

È da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di raccolta comunale e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

#### **Art. 8 – Rifiuti non compostabili**

Non è possibile, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti sintetici o con parti sintetiche, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta plastificata, carta patinata.

#### **Art. 9 – Metodi di compostaggio ammessi**

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera in plastica, cumulo, concimaia o buca, cassa di compostaggio in legno con aerazione e facile rivoltamento, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea.

Il sito per il compostaggio deve essere ubicato all'aperto, preferibilmente su suolo naturale, possibilmente in prossimità di un albero.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; l'area deve essere ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale; l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori.

## **Art. 10 – Condizioni per un corretto compostaggio**

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la dispersione dei liquidi in eccesso, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato, cartone);
- b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie, cartone) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- c) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti, cippato, cartone) e rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- f) coprire preferibilmente il cumulo, la buca o concimaia con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico in cumulo, buca o concimaia, deve rispettare una distanza minima di 5 metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale (o in aree all'aperto di più proprietari), è necessaria la produzione di apposita deliberazione assembleare autorizzativa unitamente all'istanza presentata in Comune, ovvero l'assenso di tutti i proprietari del terreno laddove non sia costituito un condominio, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

## **Art. 11 – Riduzione tributaria**

Le utenze domestiche, regolarmente iscritte nell'albo comunale dei compostatori, che quindi dichiarano di effettuare il compostaggio in modo regolare e continuativo della frazione organica dei rifiuti, possono aver diritto alle riduzioni previste nel regolamento TARI.

## **Art. 12 – Altre facilitazioni**

Il Comune di Pomezia si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio la cessione in comodato gratuito di compostiere su richiesta ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Qualora fosse possibile attivare la cessione in comodato gratuito delle compostiere, l'ufficio Tutela dell'Ambiente ne darà tempestiva notizia agli interessati in posizione utile nella graduatoria assicurando priorità d'assegnazione agli utenti che non l'abbiano ricevuta precedentemente, nonché fornirà adeguate informazioni sul luogo dove i cittadini potranno recarsi per provvedere, con mezzi propri, al ritiro della compostiera. Le stesse saranno consegnate fino ad esaurimento scorte.

## **Art. 13 – Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo Compostatori**

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, periodicamente saranno effettuati controlli, anche a campione fra tutti coloro iscritti all'Albo Comunale Compostatori, atti a verificare la corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. L'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'amministrazione comunale od altro personale dalla stessa appositamente incaricato.

Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Qualora durante il sopralluogo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata in modo non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, verrà comminata la sanzione di euro 100,00 e disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo sopralluogo con comunicazione all'Ufficio Tributi per la decadenza del diritto alla riduzione della Tassa rifiuti. Inoltre, laddove l'utente avesse ricevuto la compostiera in comodato d'uso gratuito, esso sarà tenuto a riconsegnarla con le modalità disposte dal Comune. In caso quest'ultima fosse danneggiata, sarà addebitato il costo di €. 39,71 per le compostiere aventi capacità di 400 lt. e di €. 62,89 per le compostiere aventi capacità di 600 lt.

#### **Art. 14 - Variazioni**

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale Compostatori quali a titolo esemplificativo, la variazione del sito ove si effettua il compostaggio devono essere comunicati al Comune per le annotazioni sullo stesso Albo.

#### **Art. 15 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

#### **Art. 16 – Recesso dall'albo compostatori**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Settore Tutela Ambiente, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso. La rinuncia deve essere presentata al protocollo generale dell'Ente. La cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori comporterà la riconsegna, da parte dell'utente e con le modalità disposte dal Comune, della eventuale compostiera ottenuta in comodato gratuito. In caso quest'ultima fosse danneggiata, sarà addebitato il costo di €. 39,71 per le compostiere aventi capacità di 400 lt. e di €. 62,89 per le compostiere aventi capacità di 600 lt.

#### **Art. 17 – Decadenza dalla riduzione tributaria**

La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, il Comune trasmette all'Ufficio Tributi, competente per l'applicazione della tassa rifiuti, richiesta di cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori.

#### **Art. 18 – Organizzazione dell'Albo**

La tenuta dell'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Settore Tutela dell'Ambiente in accordo con il Servizio Tributi o da organo da esso delegato. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede municipale.

#### **Art. 19 – Entrata in vigore –**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva.

#### **Art. 20 – Informazioni sul compostaggio –**

Per ulteriori dettagli su materiali e metodi di compostaggio si rimanda al manuale consegnato in sede di sottoscrizione della richiesta.